



# COMUNE DI TERGU

PROVINCIA DI SASSARI

## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART. 15, D.L. 34/2019

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 24.05.2019

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 30 aprile 2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono i provvedimenti di ingiunzione fiscale in materia di tributi locali emessi dal Comune di Tergu o dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, notificati negli anni dal 2000 al 2017.

2. Per i provvedimenti di cui al comma 1 opera l'esclusione delle sanzioni.

3. Il procedimento di definizione agevolata disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono procedere con il pagamento del tributo, rinunciando ad eventuali giudizi pendenti, e le modalità di comunicazione da parte del Comune o dell'ente concessionario in merito alle somme da corrispondere per la definizione agevolata.

## **Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata dei provvedimenti di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda (sulla base del modello allegato al presente regolamento), esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, specificando l'eventuale pendenza di giudizio avente ad oggetto il tributo cui si riferisce l'istanza e indicando i riferimenti del procedimento giudiziario attivato, con il relativo impegno a rinunciare al giudizio.

## **Articolo 4 - Importi dovuti dal contribuente**

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 2, il contribuente può definire il pagamento del tributo come segue:

- attraverso la corresponsione in unica soluzione, entro il termine del 30 settembre 2019;
- attraverso il pagamento delle rate trimestrali che il contribuente indicherà nell'istanza di definizione agevolata, fino ad un massimo di n. 8 rate.

2. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera maggiorato di tre punti percentuali.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in caso di pendenza di giudizio. In ogni caso la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

4. All'importo calcolato ai sensi del comma 1 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite

riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

#### **Articolo 5 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.
2. Il Comune notifica la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse entro il 31 agosto 2019.
3. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 sono rese note anche le modalità di pagamento, con riferimento a ciascun tributo comunale.

#### **Articolo 6 - Effetti in caso di inadempimento**

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Si possono qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

#### **Articolo 7 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il Comune o il concessionario della riscossione, provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 31 agosto 2019.